

ALLEGATO 4



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TEGLIO - PROVINCIA DI SONDRIO

CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL COMUNE DI TEGLIO

Rep.n. 2013

In Teglio nella residenza municipale il giorno CINQUE del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILADODICI avanti me Segretario comunale di Teglio, GIULIANO MEVIO, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 comma 4, lettera c) del T.U. 267/2000, sono personalmente comparsi, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti volontariamente rinunciato, i Sigg.ri:

1) CONFEGGI STEFANIA, dipendente dell'Ente in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, che interviene al presente atto non in proprio ma in legale rappresentanza del Comune di Teglio - codice fiscale 83000770145;

2) RAINOLDI MARIO, nato a Sondrio l'8/05/1966, residente in Castello Dell'Acqua (So), Via Cavallari n. 15/A, in qualità di Rappresentante legale munito dei poteri di firma dell'Impresa Autotrasporti Rainoldi & C. S.R.L. con sede in S. Giacomo di Teglio (So), Via Per Carona n. 2, di seguito denominata "Gestore", codice fiscale 00476550140, iscritta al n. SO00476550140 del Registro Imprese di Sondrio in data 19/02/1996 e al n.36272 in data 08/02/1983 del Repertorio economico Amministrativo della Camera di Commercio I.A.A. di Sondrio, autorizzato a firmare il contratto.

I predetti intervenuti della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario rogante, sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza di testimoni, in conformità dell'art. 48 della legge notarile.

RECISTRATO A TIRANO IL 11.01.2013 AL N. 3 SERIE A VERSATI € 14,62 (CENTO SEPTANTINO / 43) IL SEGRETARIO COMUNALE LI, 09.01.2013 F.TO GIULIANO MEVIO

Handwritten signatures of Stefano Confeggi and Mario Rainoldi, and a circular stamp of the Comune di Teglio.

**PREMESSO:**=====

- che il trasporto pubblico locale; di seguito denominato "TPL", è un "mercato regolato", in quanto vincolato da tariffe definite dagli Enti territorialmente competenti e da obblighi di servizio coperti da sovvenzioni pubbliche; =====

- che l'intervento pubblico è imprescindibile per la realizzazione del servizio ed è giustificato dal valore universale dello stesso che è rivolto a tutti i cittadini, utenti e non; =====

- che il contesto normativo di riferimento del TPL è costituito: dal Decreto legislativo n. 422/1997 - dal Regolamento Europeo n. 1370 nel 2007 - dalla Legge 23.7.2009 n. 99 - dalla Legge Regionale 14/07/2009 n. 11 e dalla Proposta di progetto di legge "Disciplina del settore trasporti", approvata dalla Giunta Regionale della Lombardia il 15/06/2011 DGR, n.1948; =====

- che il Comune di Teglio, di seguito denominato "Ente affidante", ha istituito il servizio di TPL con provvedimento del C.C. n. 60 del 29/11/1992 (Co.Re.Co. n. 38 del 04/01/1993). Successivamente, con deliberazione della G.M. n. 96 del 06/09/2002 di approvazione del capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (TPL), per il periodo 1° gennaio 2003 / 31 dicembre 2009, prorogabile per ulteriori due anni, ha avviato la procedura di gara ad evidenza pubblica con il sistema della licitazione privata fra società o riunioni di imprese aventi specifici requisiti prescritti dalla normativa in vigore.

A seguito di espletamento della gara ha sottoscritto con il concessionario il contratto di servizio di trasporto pubblico locale automobilistico in data 02/01/2003, Rep. n. 1743, registrato a Tirano il 14/01/2003. Con deliberazione della G.M. n. 145 del 22/09/2009 ha prorogato il contratto in essere fino al 31/12/2011, sottoscrivendo l'addendum integrazione del contratto di servizio,

Rep. 1958 del 27/11/2009; =====

- che con deliberazione della G.M. n.18 dell'8/02/2011, l'Ente ha adottato il sistema tariffario di cui alla DGR Lombardia n. 1204 del 29/12/2010; =====

- che con deliberazione della G.M. n.129 del 25/10/2011, avvalendosi dell'art.5, punto 5 del Regolamento comunitario (CE) n.1370/2007, l'Ente ha ritenuto di provvedere all'affidamento diretto, per motivi di urgenza connessi alla necessità di prosecuzione del servizio all'utenza e per garantire la prosecuzione del servizio di trasporto scolastico, obbligatorio ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20/03/1980 n. 31, per una durata non superiore ai due anni; =====

- che con deliberazione della G.M. n.150, in data 29/12/2011, a seguito della revisione del percorso del servizio, l'Ente ha modificato il programma di esercizio e ridotto il numero annuo dei chilometri di percorrenza; =====


- che con determinazione n.30 in data 03/01/2012 il Responsabile del Servizio n.1 ha disposto l'assunzione dell'impegno di spesa per l'anno in corso; =====

- che il codice di individuazione dell'appalto (CIG) è 3790028E08; =====

- che l'Impresa AUTOTRASPORTI RAINOLDI E C. SRI ha costituito la cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria n. 02.03644, rilasciata dalla banca Credito valtellinese in data 27/12/2002, dell'importo di Euro 39.622,10, rinnovata di anno in anno e tutt'ora valida. =====

**TUTTO CIO' PREMESSO E DATO ATTO, ALTRESI', CHE: =====**

- che ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 11/2009, fino all'approvazione della nuova legge di settore che prevede la costituzione delle Agenzie, sono conferite ai Comuni le funzioni e i compiti relativi ai servizi automobilistici di linea comunali: procedure per l'affidamento, vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali, irrogazione delle sanzioni e rilascio dell'autorizzazione per

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI BEGLIO' around the perimeter and 'BUDGETO - PROSPETTIVE' in the center. The stamp is partially obscured by the signatures.

l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento del servizio; =====

- l'Ente affidante è responsabile, per tutta la durata del Contratto di servizio, dell'erogazione del corrispettivo contrattuale, è promotore dell'applicazione dello stesso Contratto, in tutte le attività ad esso connesse, con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio; =====

- le parti riconoscono che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato dal Contratto di servizio, in cui sono definiti i reciproci impegni e obblighi (inerenti il trasporto, le attività connesse alla fornitura del servizio, il sistema tariffario, gli investimenti, il monitoraggio) tra Ente affidante e Gestore, gli obiettivi di miglioramento degli standard qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell'utenza, mediante l'attivazione di specifici strumenti connessi al rispetto degli impegni assunti dalle parti, ed in particolare: =====


a) all'aumento del numero dei passeggeri trasportati, da sostenere anche attraverso l'adeguamento continuo della qualità dei servizi; =====

b) al raggiungimento e mantenimento di una situazione economica-finanziaria dei servizi equilibrata e compatibile con i vincoli di bilancio della Pubblica Amministrazione; =====

c) al miglioramento delle prestazioni e degli standard qualitativi, con particolare riguardo ad obiettivi di politica del trasporto, ambientale e sociale; =

- l'esigenza di monitorare gli obiettivi e gli impegni fissati nel Contratto comporta l'obbligo, per entrambe le parti, di dotarsi di strumenti idonei per la misurazione, la verifica e la valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento, nelle forme previste dal Contratto. =====

**LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**=====





**Art. 1 – PREMESSE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto di Servizio stipulato, di seguito denominato per brevità “Contratto”.

**Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il Contratto disciplina i rapporti tra l’Ente affidante ed il Gestore in merito all’esercizio dei servizi di TPL automobilistico in relazione alla rete comunale di Teglio indicata nel programma di esercizio annuale di cui all’allegato 1 del Capitolato d’appalto, modificato con deliberazione della G.M. n.150 del 29/12/2011.

2. Il Contratto disciplina, altresì, gli impegni delle parti in ordine al rispetto degli standard qualitativi, all’implementazione del sistema di monitoraggio, all’integrazione tariffaria ed ai rapporti con l’utenza.

3. E’ attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo definito in sede di affidamento e dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati al successivo art. 13, oltre che dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo art.14.

**Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il Contratto ha validità di **DUE anni, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013.**

2. Alla scadenza del Contratto il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, nelle more di espletamento delle procedure di gara, fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio. Il servizio viene esercitato alle medesime condizioni per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi.

3. Il servizio ha inizio il 1° gennaio 2012.

*[Handwritten signatures]*



**Art. 4 – OBBLIGHI DELL'ENTE AFFIDANTE** =====


1. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Contratto. =====

2. L'Ente affidante corrisponde al Gestore, quale controprestazione per l'erogazione dei servizi e l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, il **corrispettivo** annuo di **Euro 124.730,72** (centoventiquattromilasettecentotrenta/72) + IVA, per un ammontare annuo complessivo di Km 85.432, equivalente ad un importo chilometrico di Euro 1,46 (uno/46) + IVA. =====

3. Il corrispettivo annuo è erogato dall'Ente con rate mensili, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, pari a un dodicesimo del corrispettivo annuale, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari. =====

4. L'importo contrattuale sarà annualmente aggiornato al tasso medio ufficiale di inflazione ISTAT, a partire dal mese di gennaio 2013, con riferimento all'anno precedente. =====

5. Detto corrispettivo è rideterminato con il riconoscimento di un'integrazione di indicizzazione pari al 2,3% dell'importo annuo del contratto vigente al 01/01/2009, in applicazione del Patto di cui alla DGR VIII/09849/2009. Il quantum del corrispettivo integrativo, derivante dall'applicazione del Patto, è contabilizzato separatamente dal corrispettivo annuo erogato dall'Ente, di cui al precedente punto 2. Lo stesso si attua, ed è pertanto riconosciuto, dall'Ente affidante nell'atto e nel tempo delle singole messe a disposizione delle risorse aggiuntive da parte della Regione Lombardia all'Ente affidante. =====



**Art. 5 – OBBLIGHI DEL GESTORE**

1. Il Gestore si obbliga ad esercitare i servizi di TPL secondo il programma di esercizio in vigore nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi minimi.

2. Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura del servizio, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

a) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, che deve garantire caratteristiche di sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa sia con riguardo alla carrozzeria, sia alle parti meccaniche;

b) delle revisioni periodiche del parco mezzi prescritte dalla vigente normativa;


c) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza del trasporto di minori, e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;

d) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva, attraverso il sito Internet dell'azienda, delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni;

e) all'apposizione ad ogni fermata degli orari aggiornati del servizio di linea;

f) all'adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive dell'Ente affidante.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento Comunitario n. 1893/91, il Gestore si obbliga a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la





rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi. =====

4. Il Gestore eroga i servizi, oggetto del programma d'esercizio, sulla base di percorsi dei quali è garantita la sicurezza e l'idoneità. L'Ente affidante, in caso di modifiche o variazioni del programma d'esercizio, ottiene, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento della idoneità del percorso delle linee nonché dell'ubicazione delle fermate oggetto di modifica. =====

5. Il Gestore può sub-affidare, previo assenso dell'Ente affidante, quote di servizio o servizi speciali di trasporto ad altri gestori sino ad un massimo del 20% dei servizi eserciti, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali. =====

6. Il Gestore è obbligato, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, onde consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti gli automezzi adibiti ai servizi di TPL. =====



#### **Art. 6 – FERMATE** =====

L'ubicazione delle fermate del servizio di linea è disposta con apposito provvedimento della Giunta Municipale. Le fermate sono individuate da apposita cartellonistica stradale. L'apposizione e la manutenzione delle paline e dei cartelli è a carico dell'Ente affidante. =====

#### **Art. 7 – VIGILANZA** =====

1. L'Ente affidante provvede ad effettuare i controlli sui servizi di TPL, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza. =====

2. Il Gestore è tenuto a consentire e ad agevolare il concreto espletamento





dell'attività di vigilanza dell'Ente affidante, fornendo la necessaria collaborazione. \_\_\_\_\_

**Art. 8 – FLESSIBILITÀ DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO** \_\_\_\_\_

1. Il Gestore, anche su richiesta dell'Ente affidante e comunque su approvazione del medesimo, può apportare modifiche al programma di esercizio, informando tempestivamente ed in modo appropriato l'utenza, al fine di consentire una tempestiva razionalizzazione del servizio e una migliore corrispondenza dello stesso alle esigenze dell'utente, anche in dipendenza di lavori programmati e cambiamenti dell'assetto della visibilità. Il programma di esercizio allegato al Contratto è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente affidante per comprovate esigenze di pubblica utilità. \_\_\_\_\_

2. Le modifiche indicate nel comma 1, contenute entro il limite dell'1,5% delle percorrenze annue programmate, sia in aumento che in diminuzione non comportano la revisione del corrispettivo purché non compromettano il rapporto addetto/autobus. \_\_\_\_\_

3. Qualora le esigenze di adeguamento del servizio, comprese le comprovate esigenze di pubblica utilità, rappresentate dall'Ente affidante comportino una variazione annua in aumento del 10% o in diminuzione del 5% delle percorrenze annue, il corrispettivo spettante per la parte eccedente è rideterminato, senza necessità di revisione degli obblighi del contratto non direttamente correlati alla variazione, applicando alla variazione delle percorrenze il prezzo chilometrico unitario di Euro 1,46 + IVA, oltre all'adeguamento ISTAT previsto dal presente contratto. L'aumento o la diminuzione  $\neq$  delle percorrenze, superiore ai limiti di cui al precedente comma 3, comporterà la revisione del contratto. \_\_\_\_\_

4. Nel caso di eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti,




sommosse o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, previo assenso dell'Ente affidante, il Gestore può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercirli anche con modalità sostitutive. Le riduzioni temporanee del servizio, ancorché eccedenti il limite di cui al comma 2, non comportano revisione del corrispettivo. Il Gestore è tenuto altresì a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, comprese le eventuali corse aggiuntive e gli incidenti verificatisi. L'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato. =====

5. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee del servizio del Gestore, ancorché eccedenti il limite di cui al comma 2, non comportano variazioni del corrispettivo, a condizione che il Gestore assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio, anche con modalità di esercizio sostitutive, e informi tempestivamente e in modo appropriato l'Ente affidante e l'utenza. =====

6. Qualora gli eventi di cui ai comma 4 e 5 dovessero determinare un incremento delle percorrenze e tale incremento fosse contenuto nei limiti di cui al comma 2, il corrispettivo non è soggetto ad alcuna variazione. Nell'ipotesi di incremento delle percorrenze superiore al limite di cui al comma 2, per la parte eccedente tale limite, il corrispettivo è adeguato in ragione di Euro 1,46 + IVA a vettura-chilometro. =====

7. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri Enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad



informare il Gestore entro tre giorni e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo. =====

#### **Art. 9 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO** =====


1. L'esecuzione dei servizi non può essere né interrotta né sospesa dal Gestore salvo cause ed eventi di cui ai precedenti commi 4 e 5 dell'art. 8 e nel caso del mancato versamento da parte dell'Ente affidante del contributo di almeno tre mensilità consecutive. =====

2. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste nel precedente comma 1, l'Ente affidante, fermo restando la soluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo articolo 24, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute. =====

3. In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili di cui alla carta della mobilità, o eventualmente stabilite con accordo, siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente, e all'utenza. =====

4. La diminuzione dei servizi in caso di sciopero comporta una riduzione del corrispettivo per la parte eccedente il limite di cui al precedente art. 8, comma 2, delle percorrenze effettuate in ragione di Euro 1,46 + IVA per vettura/chilometro. =====

5. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, determinato da eventi a carattere turistico, artistico - culturale e sportivo, che non era



possibile determinare al momento della definizione del programma d'esercizio, e che determinano sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, il Gestore è tenuto ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, dandone immediata comunicazione all'Ente affidante. L'Ente affidante, a seguito di opportuna verifica dell'effettiva necessità delle corse effettuate, eroga il corrispettivo corrispondente alle percorrenze effettivamente effettuate nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 8. =====

**Art. 10 – PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO** =====


Le parti concordano sull'importanza dello sviluppo di un sistema di TPL coerente con le politiche regionali e locali. Le parti si impegnano a rispettare gli interventi sulla rete e sui servizi definiti nei documenti di programmazione dell'Ente affidante. Gli interventi inerenti la politica del trasporto sul territorio dell'Ente affidante verranno istruiti, analizzati e valutati con la finalità di ricercare soluzioni coerenti e percorribili da parte di tutte le parti contrattuali. ==

**Art. 11 – OBBLIGHI INERENTI IL PERSONALE** =====

1. Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. e successive modificazioni ed integrazioni, il Gestore si impegna a rispettare le disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL. =====

2. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impiegato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e apposito cartellino di riconoscimento. =====

**Art. 12 – PARCO MEZZI** =====





1. Per garantire il regolare svolgimento del servizio di TPL il Gestore si impegna ad utilizzare i mezzi autorizzati, in numero e tipo sufficienti ad assicurare l'effettuazione del medesimo, garantendo gli standard minimi di qualità e a mantenerli in perfetto stato di efficienza. \_\_\_\_\_

2. La colorazione dei mezzi adibiti ai servizi di TPL deve essere conforme alla vigente disciplina in materia. \_\_\_\_\_

3. Prima di procedere all'acquisizione di nuovi mezzi da adibire al servizio affidato, il Gestore dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalando il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap. Il Gestore non potrà alienare gli autobus, o destinarli ad altro uso, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante. \_\_\_\_\_

4. Il Gestore è tenuto ad avere in disponibilità mezzi di scorta immediatamente utilizzabili nell'esercizio di cui al presente contratto e deve procedere alla sostituzione dei mezzi avariati con altri autorizzati aventi analoghe caratteristiche, senza che questo comporti ulteriori obblighi per l'Ente affidante.

5. Il Gestore si impegna, nel periodo di vigenza contrattuale, a migliorare il comfort, l'accessibilità e l'abbattimento del livello delle emissioni inquinanti dei mezzi utilizzati nel servizio. \_\_\_\_\_

6. L'Ente affidante può, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione dal Gestore. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 22. \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

7. Alla scadenza del Contratto, ovvero in caso di risoluzione dello stesso, i mezzi acquistati con contributi pubblici saranno sottoposti a collaudo al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dal Gestore, il quale sarà comunque chiamato a rispondere dell'eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura e a corrispondere la penale stabilita all'art. 22. =====

#### **Art. 13 - ASPETTI TARIFFARI** =====

1. Il Gestore adotta i titoli di viaggio e le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto. =====

2. Le parti si impegnano ad adeguare le tariffe ed il sistema tariffario nel suo complesso in coerenza con gli atti emanati dalla Regione e dell'Ente affidante nel periodo di vigenza contrattuale. =====


3. Al fine di promuovere e facilitare un'efficace politica commerciale il Gestore, previo assenso dell'Ente affidante, può introdurre titoli e tariffe differenziate rispetto a quelle previste nel Contratto. =====

4. Il Gestore deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, oltre all'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario. =====

5. Il Gestore si impegna altresì ad applicare le tariffe agevolate e i titoli di gratuità secondo le disposizioni normative statali e regionali. =====

#### **Art. 14 - VALORIZZAZIONE COMMERCIALE** =====

1. Il Gestore s'impegna ad operare per la valorizzazione commerciale complessiva del servizio con particolare riguardo agli interventi atti a favorirne il miglioramento per l'utenza. Per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa atta a generare ritorni positivi per l'impresa, in



termini di flussi di reddito, di risparmio o di altro vantaggio economico e gestionale. La titolarità degli introiti derivanti dalla valorizzazione commerciale è attribuita al Gestore. =====

#### **Art. 15 – INTERVENTI PER LA QUALITA' DEL SERVIZIO** =====



1. Il Gestore si impegna ad un'attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio offerto, attraverso la progettazione del servizio secondo i bisogni espressi dalla clientela e l'erogazione dello stesso nell'ottica di superamento degli standard previsti nella carta dei servizi. =====

2. Il Gestore si impegna, altresì, a comunicare all'Ente affidante l'aggiornamento della Carta della Mobilità nei termini prescritti dalla normativa vigente e secondo lo schema generale di riferimento per settore dei trasporti. ==

3. Il Gestore si impegna a monitorare gli standard di qualità previsti dalla carta della mobilità aggiornata al 31 marzo di ogni anno e ad avviare le azioni di propria competenza finalizzate al miglioramento del livello di soddisfazione degli utenti. La Carta definisce gli standard di servizio da garantire all'utenza e costituisce il documento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata. =====

4. La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta della Mobilità è a carico del Gestore che provvede a mezzo stampa, volantini informativi, sito Internet aziendale ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno. =====

5. L'Ente affidante, direttamente o tramite società terze, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli diretti ad accettare l'effettivo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle



prescrizioni applicabili. Il Gestore si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per l'effettuazione delle suddette verifiche il Gestore si impegna a concedere la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico del personale del settore trasporti dell'Ente affidante, muniti di apposita tessera di riconoscimento e i cui nominativi saranno preventivamente segnalati. =====

#### **Art. 16 – RAPPORTI CON L'UTENZA** =====

1. Il Gestore si impegna a garantire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché delle modalità di vendita dei titoli di viaggio. =====


2. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza. =====

3. Il Gestore si impegna a migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale. =====

#### **Art. 17 – INVESTIMENTI SUL SERVIZIO** =====

1. L'Ente affidante si impegna ad attuare miglioramenti del servizio coerenti con gli atti di programmazione regionale e locale. =====

2. Il Gestore si impegna a minimizzare i disagi ed i disservizi che dovessero eventualmente derivare, seppur in via temporanea, garantendo adeguata e tempestiva informazione al riguardo e l'adozione di tutte le misure necessarie per il rispetto dei tempi di realizzazione e delle condizioni di sicurezza del





servizio. \_\_\_\_\_

**Art. 18 – OBBLIGHI DEL GESTORE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO** \_\_\_\_\_

1. Il Gestore si impegna a presentare all'Ente affidante, almeno SEI mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto: \_\_\_\_\_

a) l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali funzionali all'esercizio da mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore; \_\_\_\_\_

b) l'elenco del personale dipendente del Gestore da trasferire al nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alle reti o sotto-reti oggetto di esercizio; \_\_\_\_\_

c) i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di tpl e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario. \_\_\_\_\_

**Art. 19 – OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO** \_\_\_\_\_

1. Le parti concordano di individuare i seguenti obiettivi di miglioramento dei servizi di TPL sulla base di specifici indicatori: efficacia, efficienza, economicità, qualità erogata e livello di soddisfazione dell'utenza. \_\_\_\_\_

**Art. 20 – MONITORAGGIO** \_\_\_\_\_

Le parti concordano di assumere, annualmente, il Rapporto di Monitoraggio dei Servizi quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio e della qualità erogata e percepita oltre ai risultati di esercizio raggiunti. Tale Rapporto è redatto dal Gestore in regime di autocertificazione. \_\_\_\_\_

1. Per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio,

l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi, l'Ente affidante può effettuare ispezioni o partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale del Gestore. =====

**Art. 21 – RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO** =====

1. Il sistema di monitoraggio viene attivato costantemente dal Gestore che presenta, su richiesta dell'Ente affidante, il Rapporto con le risultanze del monitoraggio. =====

2. L'Ente, entro trenta giorni dalla presentazione, trasmette, se necessario, una relazione contenente le azioni correttive in ordine a eventuali scostamenti accertati e gli interventi ritenuti comunque necessari. =====

**Art. 22 – PENALI** =====


1. L'eventuale mancato rispetto da parte del Gestore degli impegni contrattuali e degli standard minimi di qualità, comporta l'applicazione di penali, che non possono comunque superare complessivamente il limite massimo del 5% del corrispettivo contrattuale. =====


2. Le penali sono valutate e applicate in base ai dati rilevati nell'ambito delle verifiche condotte dall'Ente. =====

3. Le sanzioni saranno calcolate con apposito atto della Giunta Municipale e decurtate dal conguaglio del corrispettivo. =====

**Art. 23 – INDENNIZZO** =====

L'indennizzo di cui all'art. 20 del capitolato d'appalto, in caso di revoca dell'affidamento, sarà determinato, in accordo con il Gestore, con formale provvedimento della Giunta Municipale. Nel caso di mancato accordo la quantificazione dell'indennizzo viene demandata al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 25. =====






Al Gestore non spetta alcun indennizzo alla scadenza del contratto, in caso di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 24, comma 1, con esclusione della lettera h), e in caso di subentro di altro gestore come previsto dall'art.18 del Contratto e dagli artt.8 e 15 del Capitolato d'appalto.

**Art. 24 – CLAUSOLA RISOLUTIVA**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. il Contratto si intende risolto nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del servizio stabilito nel Contratto;
- b) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore;
- c) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- d) mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o regolamentari;
- e) qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
- f) nel caso previsto dall'art. 25, comma 5, del Contratto;
- g) qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- h) nel caso di mancato versamento da parte dell'Ente affidante del corrispettivo per un periodo superiore a tre mensilità consecutive.

2. Nei casi di cui al comma 1, lett. a) e b), l'Ente affidante intima al Gestore, per iscritto, di adempiere senza ritardo, e comunque non oltre le ventiquattro ore successive. Decorso inutilmente detto termine il Contratto si intende risolto di



diritto. Nei casi di cui alla lettera c) l'Ente affidante, ai sensi dell'art. 1454 c.c., intima per iscritto al Gestore di adempiere entro il termine di 30 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intende risolto di diritto. =====

3. Il Gestore è tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario alle condizioni previste dall'art. 4 del Contratto. =====

#### **Art. 25 – CONTROVERSIE** =====

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione de Contratto, le parti sono tenute ad esprimere preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto. =====

2. E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie le parti, ai sensi dell'art.20 del Codice di Procedura Civile, individuano come competente il Giudice del foro di Sondrio. =====



#### **Art. 26 – CLAUSOLE FINALI** =====

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione sono a carico del Gestore. A tal fine viene dichiarato il valore di Euro 249.461,44 + IVA e le parti chiedono la registrazione del presente atto previa corresponsione dell'imposta in misura fissa. =====

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti. =====

3. Si richiamano espressamene in questa sede e s'intendono integralmente trascritti: il Capitolato d'appalto, il Programma di Esercizio e la Carta della Mobilità contenuti nella deliberazione della G.M. n.150 del 29/12/2011. =====

A tutti gli effetti del presente contratto il Gestore elegge domicilio in Comune di





Teglio presso la residenza municipale. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata. =


Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e i compone di n.22 facciate.

Ne è data lettura alle parti che lo confermano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

IL GESTORE

IL SEGRETARIO COMUNALE



Assessorato MANOLOTTI & C.  
Via Per Carona, 2  
Tel. 0342.582065  
S. GIACOMO DI TEGLIO (SO)  
P. Fisc./Part. NA: 0047656014

Le parti dichiarano di aver preso integrale conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., le clausole di seguito elencate:

Art.1 PREMESSA

Art.2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Art.3 DURATA DEL CONTRATTO

Art.4 OBBLIGHI DELL'ENTE AFFIDANTE

Art.5 OBBLIGHI DEL GESTORE

Art.6 FERMATE

Art.7 VIGILANZA

Art.8 FLESSIBILITÀ DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

Art.9 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Art.10 PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

Art.11 OBBLIGHI INERENTI IL PERSONALE

Art.12 PARCO MEZZI

Art.13 ASPETTI TARIFFARI

Art.14 VALORIZZAZIONE COMMERCIALE

Art.15 INTERVENTI PER LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Art.16 RAPPORTI CON L'UTENZA

Art.17 INVESTIMENTI NEI SERVIZI E NELLE INFRASTRUTTURE

Art.18 OBBLIGHI DEL GESTORE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Art.19 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Art.20 MONITORAGGIO

Art.21 RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Art.22 PENALI

Art.23 INDENNIZZO

Art.24 CLAUSOLA RISOLUTIVA

Art.25 CONTROVERSIE

Art.26 CLAUSOLE FINALI

Per accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

IL GESTORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Stefano*

*Alfai*

*Publiam*



trasporti RANOLDI e C. srl  
Via Per Carona, 2  
Tel. 0342.582065  
GIACOMO DI TEGLIO (SO)  
Part. IVA: 00476550140